

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24595 Anno 2021

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: SESSA RENATA

Data Udienza: 05/05/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L. [REDACTED] FE [REDACTED] nato a ROMA il [REDACTED] 4

avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI
che ha concluso chiedendo *di liberarsi, con ripetizione scritte ex art. 23, comma 8, DL
137/20, inammissibile il ricorso.*

udito il difensore dell'imputato le insi. Po nell'acquiescenza del
verbale.

jk

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 10 dicembre 2019 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città emessa nei confronti di L. F. dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 110, 479, 476 comma 2 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, e condannata alla pena di anni due di reclusione con sospensione condizionale.

Alla predetta è stato contestato di avere, in concorso con L. V. in qualità, entrambe, di medici in servizio presso il reparto di oncologia del Policlinico B., redatto la cartella clinica relativa alla paziente S. B. omettendo di rappresentare che per errore era stato somministrato il farmaco Oxaliplatino che il 26 giugno 2012 aveva già determinato una reazione allergica nella paziente, invece del farmaco Irinotecano; omettendo di rappresentare che la reazione allergica grave a seguito della quale si era provveduto a ricoverare la paziente nel reparto di rianimazione era stata conseguenza dell'utilizzazione di Oxaliplatino; attestando falsamente che era stato praticato il protocollo Folfiri.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, articolando il seguente motivo.

Con l'unico motivo proposto deduce la nullità della sentenza, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'articolo 605 lettera c) codice di rito (art. 43 cod. pen.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta che la Corte d'appello ha fornito una motivazione carente e contraddittoria circa la prova, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dell'affermata responsabilità penale dell'imputata oltre ogni ragionevole dubbio. E' un dato pacificamente acquisito che la dottoressa L. non avesse alcun interesse a mantenere segreto quanto verificatosi, tanto che fu la prima ad avvertire la farmacia (che si trova all'interno dell'ospedale) e ad informare dell'accaduto il primario del reparto ed i colleghi, tra i quali la dottoressa E. La stessa sentenza impugnata dà atto della incontestata estraneità della L. rispetto all'errore nella somministrazione del farmaco, ma ciò nonostante conclude affermando - contraddittoriamente - che rimane comunque il dato che la stessa dott. L., una volta accertato il reale svolgimento dei fatti, non si era preoccupata di riportarlo in cartella.

La sentenza impugnata rimane altresì assolutamente carente in ordine all'aspetto temporale, avendo trascurato di considerare che la paziente Be rimase ricoverata presso il reparto di rianimazione per ben 20 giorni e solo il 30 luglio tornò nuovamente sotto le cure della dottoressa Lr (con al seguito la cartella clinica), impegnata in prima persona a seguire un intero reparto di malati terminali per patologie oncologiche.

In definitiva non risulta adeguatamente vagliata la sussistenza del dolo, la cui valutazione non può peraltro prescindere dalla considerazione anche ~~della~~ ~~stessa~~ della personalità dell'imputata, della sua professionalità, del suo costante impegno in un contesto lavorativo tanto delicato e grave ed anche dalle sue eventuali precedenti esperienze giudiziarie; tenuto conto soprattutto dell'assenza di un interesse della ricorrente alla falsificazione.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti.

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, risultando i motivi meramente reiterativi;

il difensore dell'imputato ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Esso ha ad oggetto, prevalentemente, doglianze aspecifiche, meramente ripetitive rispetto alle deduzioni d'appello, a cui, come si dirà, la Corte aveva già dato risposte concrete ed esaurienti, o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto.

Ed invero, la Corte territoriale in maniera esauriente e logica, con procedimento immune da manifeste contraddittorietà – che la difesa ha inteso insinuare estrapolando stralci della motivazione e collegandoli tra loro senza considerare però il complessivo *iter* argomentativo - ha spiegato che, come peraltro già correttamente ricostruito dal primo giudice, l'imputata, sebbene avesse nell'immediatezza verificato l'errore, anche chiamando la farmacia, e come poi rivelato anche alla dottoressa B che glielo aveva richiesto, ha omesso di

annotare nel diario clinico la circostanza relativa al fatto che il farmaco somministrato fosse stato lo stesso del 26 giugno 2012 che aveva già determinato una reazione allergica e non quello corretto da lei prescritto; e ha anche confermato la ricostruzione del primo giudice che aveva già posto in evidenza come competesse alla dott.ssa L. l'annotazione in cartella al riguardo, essendo ella il medico oncologo a cui era affidata la cura; indi concluso, quanto alla tempistica e al dolo, che in ogni caso si sarebbe dovuto procedere alla annotazione una volta che la cartella clinica era ritornata unitamente alla paziente in reparto.

Tale ricostruzione è stata, correttamente, ritenuta in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la cartella clinica - atto pubblico - deve presentare tra gli altri il requisito della completezza proprio in virtù della funzione che le è propria e su di essa devono perciò essere annotati da parte del sanitario che ha in cura il paziente, che assume in tale veste la qualità di pubblico ufficiale, tutti i fatti clinicamente rilevanti (Sez. 5, Sentenza n. 5635 del 10/12/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262668 - 01); di talchè sussiste il falso ideologico per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22200 del 19/01/2017 Rv. 270215 - 01); e si è quindi giustamente concluso che nel caso di specie rimane più che evidente che l'indicazione del farmaco somministrato alla B. il 10 luglio 2012, prima dell' insorgenza della grave reazione allergica, costituiva un fatto clinico rilevante come tale da riportare sul diario clinico della paziente la cui omessa rappresentazione non potesse trovare spiegazione diversa da quella di non ufficializzare quanto accaduto, nel tentativo di mantenere all'interno dell'ambiente ospedaliero la conoscenza dell'episodio nei suoi termini esatti (circostanza che si era tentato di tenere nascosta alla stessa paziente).

Sotto il profilo del dolo è solo il caso di aggiungere che come affermato nella pronuncia di questa Corte sopra indicata, Sez. 5, rv. 262668, in tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perchè priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero (Sez. 5, Sentenza n. 5635 del 10/12/2014 Ud. (dep. 05/02/2015) Rv. 262668 - 01), di talchè, allorquando ciò si verifichi - come nel caso di specie - , non vi è spazio per dubitare della volontarietà dell'omissione, e ciò vieppiù quando - come nella vicenda in esame - non è

peraltro neppure in altro modo - parimenti ufficiale - evincibile la rilevante circostanza omessa (rimasta in buona sostanza affidata alla verifica empirica e alla comunicazione orale); laddove la carenza di un eventuale scopo dell'agente non è idonea di per sé ad incidere sulla integrazione del reato, il cui dolo è generico (nel caso di specie è peraltro pacifica la attribuibilità dell'omissione all'imputata).

I motivi di ricorso sono in definitiva meramente riproduttivi di quelli articolati in appello a fronte di un giudizio (in doppia conforme) che adeguatamente motiva sia in punto di rilevanza penale del contestato falso per omissione nella cartella clinica da parte della dott.ssa L. , sia in punto di corretta inferenza del dolo generico in relazione alle modalità del fatto così come ricostruito in sentenza.

2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/5/2021.

Il Consigliere estensore